

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XI – numero 4 – 2 luglio 2018

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Affari Sociali

Decreto correttivo codice Terzo Settore.....3

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assemblea

Audizione Ministro Di Maio infortuni sul lavoro.....5

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Affari Sociali

Mercoledì 27 giugno 2018

Decreto correttivo Codice del Terzo Settore

La Commissione ha avviato l'esame dello **Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore.**

La Presidente Loreface fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto **parere sullo schema di decreto legislativo in esame entro il 21 luglio 2018.** Segnala, inoltre, che la Conferenza unificata, nella seduta del 21 giugno scorso, ha espresso la mancata intesa su tale atto, mentre il Consiglio di Stato non ha ancora espresso il parere di competenza.

Al riguardo, fa presente che le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Il relatore Trizzino, in termini generali, ricorda che il decreto legislativo n. 117 del 2017 ha operato, sulla base della legge delega, il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti. **Tra le questioni oggetto dell'intervento correttivo si segnalano:**

- l'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli Enti del Terzo Settore (ETS) viene integrato con la **tutela degli animali e la prevenzione del randagismo** (art. 3);

- la proporzionalità degli obblighi contabili degli ETS: sale da 100mila a 220mila euro annui il **limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati** (art. 5);
- il perimetro entro cui possono muoversi i lavoratori degli ETS. Vengono introdotte **deroghe al principio in base al quale la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto** e viene riconosciuto il diritto a forme di flessibilità oraria per i lavoratori subordinati che svolgono attività volontariato presso un ETS (art. 6);
- la revisione legale dei conti: si chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, **l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli ETS di maggiori dimensioni** e che, per previsione statutaria, **l'ETS può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all'organo di controllo interno**, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro (art. 10);
- la previsione che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale (art. 11);
- **l'aumento di quattro unità del numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore**, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative (art. 15);
- la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione annuale dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che determina gli obiettivi di finanziamento del **Fondo per il sostegno dei progetti e delle attività di interesse generale nel Terzo settore** (art. 19);
- l'estensione anche alle organizzazioni di volontariato – e non alle sole fondazioni – delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per attività di interesse generale (art. 20);
- l'estensione a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, della possibilità di emettere **titoli di solidarietà**, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore (art. 21);
- l'aggiornamento della denominazione dei soggetti che svolgono attività di social lending, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali; le cosiddette piattaforme di peer to peer lending (art. 22);
- l'individuazione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, prevedendo una presunzione in base alla quale tali **attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi** (art. 23);

- la modifica del **regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del Terzo settore**, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali (art. 24);
- l'esclusività delle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, ai fini del cosiddetto social bonus (art. 25);
- l'estensione della detrazione maggiorata del 35 per cento alle erogazioni liberali eseguite a favore delle organizzazioni di volontariato (art. 26);
- l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e dall'IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali (art. 27);
- le correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si applicano per gli enti che utilizzano il regime forfetario (art. 28);
- la modifica degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario (art. 29);
- il coordinamento normativo della disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui redditi, con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 30).

La Commissione proseguirà l'esame del provvedimento con un ciclo di audizioni.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assemblea

Giovedì 21 giugno 2018

Informativa del Ministro Di Maio in tema di infortuni sul lavoro

Il Ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle politiche sociali **Luigi Di Maio** ha svolto in Aula un'**informativa sul tema degli incidenti nei luoghi di lavoro**.

Per arginare il fenomeno, il **Ministro sottolinea innanzitutto la necessità di sensibilizzare datori e dipendenti verso una cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso attività di informazione e formazione.**

Necessario anche **rafforzare le attività ispettive di vigilanza** e controllo nei luoghi di lavoro attraverso il potenziamento delle strutture amministrative competenti, ma allo stesso tempo far sì che, quando queste strutture rilevano delle violazioni delle norme, possano accompagnare l'impresa verso la messa in regola e non solo comminare delle sanzioni.

Indispensabile è poi **incentivare le buone prassi aziendali** e premiare le imprese che investono nella sicurezza, in un momento in cui dobbiamo occorre dare un segnale a tutte quelle che, invece, non rispettano le norme.

In generale, il Ministro esprime all'Aula la convinzione che **non è con più leggi che otterremo il risultato di tutelare i lavoratori, ma probabilmente l'opposto, facendo semplicemente rispettare le regole esistenti.** E questo concetto non vale solo per chi ha diritto già alla tutela INAIL: esistono infatti tanti altri lavoratori, che, considerato il mutato contesto del mondo del lavoro, necessitano di una protezione sociale che al momento non hanno.

Tutti i lavoratori, come dice l'articolo 38 della Costituzione, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, che siano questi subordinati o meno, devono avere gli stessi livelli di tutela in caso di infortunio e di malattia professionale da parte dell'INAIL.

Un primo strumento da valorizzare, secondo il Ministro, è il **Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro**, che fornisce dati per orientare, programmare e valutare l'efficacia di prevenzione degli infortuni e le malattie professionali. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento di questo sistema informativo vede coinvolti, oltre ai rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche i rappresentanti delle altre amministrazioni competenti, quali i Ministeri della Salute, della Pubblica amministrazione, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze, e i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché dell'INAIL. L'effettivo avvio del tavolo tecnico consentirà di verificare l'adeguatezza delle modalità di funzionamento del SINP, in funzione dell'esigenza di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza.

Un altro tema riguarda gli **incentivi economici**, ovvero sia favorire un sistema di premialità nei confronti delle imprese che decidono di investire sulla sicurezza, di migliorare le condizioni negli ambienti di lavoro e di impegnarsi nella formazione. Sempre maggiore importanza dovrà

quindi avere il sistema di informazione e formazione, vero fulcro del sistema preventivo dei rischi.

È molto importante la **collaborazione con il Ministero dell'Università e della ricerca per instaurare una cultura della sicurezza sul lavoro già dalla scuola**, potenziando gli strumenti di alternanza scuola/lavoro. Inoltre, va potenziata la ricerca per individuare soluzioni innovative in grado di assicurare a tutti i lavoratori una tutela 4.0, con particolare attenzione ai fattori di rischio emergenti connessi ai nuovi modelli organizzativi, al cambiamento dei processi produttivi e all'invecchiamento della popolazione lavorativa.

L'INAIL destina risorse finanziarie attraverso appositi bandi per la ricerca di collaborazioni. Entro luglio 2018, informa il Ministro, sarà pubblicato un nuovo bando per un importo di circa 4,5 milioni di euro su tematiche trasversali, che riguardano tre rilevanti ambiti istituzionali: il reinserimento lavorativo, la tutela assicurativa e la prevenzione. **La ricerca INAIL ha fornito un importante contributo nell'ambito degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0**, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico. In virtù della propria rete di collaborazione, l'Istituto ha aderito a tre partenariati con la finalità di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, valorizzando tematiche trasversali della salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle proposte progettuali presentate da varie università italiane.

L'INAIL può inoltre, dall'anno scorso, investire in *start up* innovative per la valorizzazione dei risultati della propria ricerca scientifica, oppure sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicate all'attivazione e allo sviluppo di *start up* innovative operanti nella tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nell'assistenza protesico-riabilitativa.

Per il capitolo della **vigilanza e dei controlli**, il Ministro ricorda che l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene svolta prioritariamente dai servizi ispettivi delle ASL competenti per territorio; solo in alcuni settori di attività, essenzialmente nel settore dell'edilizia, tale vigilanza può essere esercitata anche dagli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Rimane un fondamentale obiettivo, quello di rafforzare ulteriormente i controlli mediante intese con le Regioni e forme stabili di coordinamento tra le attività delle ASL e quelle in capo all'Ispettorato del lavoro. Proprio per il potenziamento di questi organi ispettivi, è possibile **implementare le competenze dell'Ispettorato** attraverso l'emanazione di un atto di alta amministrazione, a legislazione vigente. Questo provvedimento consentirebbe, infatti, di assegnare al personale ispettivo dell'Ispettorato la competenza a vigilare in relazione ad ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati; dovrà, però, essere necessariamente accompagnato da un incremento sostanziale del numero delle unità

ispettive, che oggi non è superiore a 280 unità. Quindi, secondo il Ministro, per potenziare concretamente l'attività di vigilanza, **il Ministero si propone di assumere 1000 unità ispettive in più.**

Infine, il Ministro sottolinea l'importanza del contrasto al precariato, che negli ultimi anni ha rappresentato una delle cause a monte del fenomeno degli incidenti sul lavoro. È fondamentale scardinare la logica del massimo ribasso che governa l'affidamento dei lavori sia pubblici sia privati, soprattutto perché spesso questi lavori rientrano nel sistema del subappalto, situazione, questa, nella quale azienda e lavoratore non hanno tempo e modo di seguire un'adeguata formazione.

L'azione del Governo, conclude il Ministro, sarà volta non solo a favorire la creazione di nuovi e stabili posti di lavoro, ma anche a tutelare tutti coloro che lavorano in condizioni di totale insicurezza e che, oltre al lavoro, rischiano di perdere addirittura la propria vita